



## **TRIBUNALE DI BOLZANO**

Il Tribunale di Bolzano, in persona del Giudice dott.ssa Eliana Marchesini in funzione di Giudice del lavoro, a scioglimento della riserva assunta l'11.11.2010 ha pronunciato la seguente

### **ordinanza**

nel procedimento sub RG 665/2010 ex art. 44 d.lgs. 286/1998 promosso da:  
N.N., rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pinton e Daniele Simonato, proc. e dom. giusta delega a margine del ricorso depositato l' 8.10.2010

**ricorrente**

**contro**

IPES istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Albert Pürgstaller, rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Stefano Paparella e Elenore Hager von Strobele di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto, via Orazio 14, giusta delega a margine della comparsa di costituzione depositata il 4.11.2010

**convenuto**

**e**

Giunta della Provincia Autnoma di Bolzano, in Persona del suo Presidente pro tempore, e Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore dott. Luis Durnwalder, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione dagli avv.ti Renate von Guggenberg,

Stephan Beikircher, Cristina Bernardi e Doris Ambach, tutti di Bolzano ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura in Bolzano, via Crispi 3

**convenuta**

**e**

Associazione Porte Aperte – Offene Türen, in persona del legale rappresentate pro tempore Mamadou Gaye, con sede in Bolzano Piazza Gries 18, Human Rights International, in persona del legale rappresentante pro tempore Wolfgang Wielander, con sede in via dott. Streiter 4, Bolzano, Associazione Volontarius, in persona del legale rappresentante pro tempore in via Macello 13, Bolzano, Fondazione Alexander Langer, in persona del legale rappresentante pro tempore Christine Stufferin, con sede in via Latemar 3, Bolzano, tutti rappresentanti e difesi giusta delega a margine dell'atto di intervento adesivo depositato il 10.11.2010 dall'avv. Wolfgang Wielander di Bolzano, proc e dom in Bolzano via della Rena 14,

**interventuti**

**In punto:** azione civile contro la discriminazione – ripartizione dei fondi pubblici per la sovvenzione del sussidio casa ex art. 5 comma 7 e 91 L.P. 13/1988 in ragione dell'appartenenza ad un gruppo etnico (italiano, tedesco o ladino) ovvero della nazionalità – Discriminazione dei cittadini di Stati membri non appartenenti all'Unione Europea – Impugnazione del rigetto della domanda di concessione del sussidio casa per l'anno 2009 ex art. 5 comma 7 e 91 L.P. 13 del 1998 – Risarcimento del danno. -----

Conclusioni rassegnate dalle parti:

**per la parte ricorrente:**

*“voglia il Giudice adito, in qualità di magistrato del lavoro, contrariis reiectis:*

*in via preliminare:*

- a) qualora il Giudice ritenga la sospensione del processo compatibile con il presente procedimento, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della L.P. n.13 del 1998 come modificato dalla L.P. n.9 del 2008 nella parte in cui, per i benefici da esso considerati ed in particolare per il c.d. "sussidio casa" attribuisce rilevanza non solo all'appartenenza od all'aggregazione ad un gruppo linguistico ma anche alla nazionalità, riservando ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea ovvero agli apolidi, seppur residenti di lungo periodo, un trattamento peggiorativo ovvero potenzialmente tale ad assoluta discrezione della Giunta Provinciale invece di prendere in considerazione il solo requisito del fabbisogno, nonché dell'art. 15 comma 2, D.P.R. 670 del 31.08.1972, per violazione degli artt. 2, 3, 10 comma 1 e 2, 11 42, comma 2 e 47 comma 2, 117 comma 1 Costituzione;
- b) qualora il Giudice ritenga la sospensione del processo compatibile con il presente procedimento, disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 1 e 2 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché la stessa accerti se la direttiva 2000/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ostano ad una normativa nazionale, quale quella contenuta nella L.P. 9 del 2008 nella parte in cui per i benefici da esso considerati ed in particolare per il c.d. "sussidio casa" attribuisce rilevanza alla nazionalità ovvero alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica riservando ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea ovvero agli apolidi, seppur residenti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno da almeno due anni, un trattamento peggiorativo ovvero potenzialmente tale ad assoluta discrezione della Giunta Provinciale e se spetti al giudice

*nazionale disapplicare tale normativa nazionale anche nell'ambito di una controversia tra singoli;*

*nel merito:*

- c) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della Deliberazione n. 1885 del 20.07.2009 emessa dalla Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano e del Provvedimento di rigetto della domanda di "sussidio casa" comunicata all'odierno ricorrente dall'IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano con lettera del 22.03.2010;*
- d) ordinare, anche in via d'urgenza con decreto motivato ed inaudita altera parte, all'IPES – istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Provincia Autonoma di Bolzano, nonché alla Giunta Provinciale in persona del loro Presidente pro tempore di cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del sig. N.N. provvedendo alla corresponsione nei confronti del medesimo del "sussidio casa" richiesto e dovuto con gli accessori di legge dalla domanda al saldo;*
- e) per l'effetto condannare, anche in via d'urgenza con decreto motivato ed inaudita altera parte, l'IPES Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore a pagare al signor N.N. la somma di euro 350,00 mensili o la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia con decorrenza maggio 2009 e cioè la somma di euro 6.300,00 fino ad ottobre 2010 oltre alle mensilità successive con gli accessori di legge dalla domanda al saldo;*
- f) ordinare all'IPES Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore ed alla Provincia Autonoma di Bolzano nonché alla Giunta Provinciale in*

*persona del loro Presidente pro tempore di prorogare con i provvedimenti amministrativi opportuni i termini per depositare ulteriori istanze di "sussidio casa" in relazione al periodo 2009 e 2010 e se necessario 2010;*

*g) di dare pubblicità ai suddetti provvedimenti ex art. 124 D.Lgs. 267/2000 ovvero ex art. 28 e 29 L.P. n.17 del 1993;*

*h) per l'effetto condannare IPES – Istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore e la Provincia Autonoma nonché la Giunta Provinciale in persona del suo presidente pro tempore a risarcire il danno non patrimoniale subito dal signore N.N. che si quantifica in euro 1.500,00 o diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e da determinarsi anche in via equitativa;*

*i) ordinare in caso di accoglimento del presente ricorso, la pubblicazione del relativo provvedimento dell'intestato Tribunale di Bolzano per una volta su due quotidiani locali, uno di lingua tedesca ed uno di lingua italiana, a spese dell'IPES – istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano ovvero della Provincia Autonoma di Bolzano in solido fra loro;*

*in ogni caso:*

*j) condannare la società Ipes istituto per l'edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 39100 Bolzano (BZ), via Orazio 14 e la Provincia Autonoma di Bolzano nonché la Giunta Provinciale in persona del loro presidente pro tempore in solido fra loro, alla rifusione delle spese legali nonché dei diritti*

*ed onorari di causa da distrarsi a favore dei sottoscritti legali che dichiarano di aver anticipato le prime e non percepito i secondi”.*

per parte convenuta Provincia:

*“Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis:*

*in via pregiudiziale:*

*accertare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;*

*in via preliminare:*

- 1) ritenere manifestamente infondata la questione di incostituzionalità dell'art. 5 della legge provinciale 13/1998 e conseguentemente respingere la richiesta di sospensione del processo;*
- 2) rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione europea affinché la stessa accerti se la direttiva 2000/43/CE sia compatibile con la disciplina contenuta nella legge provinciale 13/1998, tenendo presente la natura del cosiddetto sussidio casa come esplicitata nella presente comparsa di costituzione;*

*nel merito:*

*respingere tutte le domande del ricorrente in quanto inammissibili e comunque infondate;*

*in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre agli oneri sociali riflessi nella misura del 23,84% (23,80% INPDAP, 0,04 INAIL).”*

Per parte convenuta IPES:

*“in via pregiudiziale:*

*dichiarare il proprio difetto di giurisdizione;*

*in via preliminare:*

*previa modifica del decreto notificato all'IPES in data 18.10.2010, di fissare nuova udienza per la comparizione delle parti al fine di consentire al*

*convenuto IPES di chiamare in causa la provincia autonoma di Bolzano, affinché la stessa lo manlevi e garantisca in caso di pronuncia sfavorevole; nel merito:*

*- in via principale*

*rigettare ogni domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell'IPES in quanto infondata;*

*- in via subordinata:*

*dichiarare che la convenuta Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a manlevare e rendere indenne il convenuto IPES da ogni e qualsiasi domanda e pretesa del ricorrente e condannare pertanto la convenuta Provincia Autonoma di Bolzano a rimborsare al convenuto IPES tutte le somme che lo stesso dovesse essere tenuto a pagare al ricorrente in dipendenza della presente causa.*

*In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”*

Per parte Intervenuta:

*“che codesto Tribunale Ill.mo voglia accogliere le istanze della parte ricorrente”*

## **Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato promosso ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 286/1998 e 442 c.p.c. il sig. N.N. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, l'IPES, la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Bolzano per sentir accertare e dichiarare il carattere discriminatorio del comportamento tenuto rispettivamente dalla Giunta della Provincia e dall'IPES, consistente nell'adozione da parte della prima della delibera 1885 del 20.07.2009 e nella conseguente lettera emessa da parte del secondo in data 23.03.2010, e per sentir ordinare ai

convenuti di cessare il comportamento discriminatorio in atto, di pagare al ricorrente il sussidio casa per l'anno 2009 e per vederli condannare al risarcimento del danno non patrimoniale pari ad euro 1.500,00.-.

A fondamento di tale pretesa il ricorrente esponeva che con delibera 1885 del 20.07.2009 la Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano aveva approvato, in prima applicazione dell'art. 5 comma 7 L.P. n.13 del 1998, la *"Determinazione del numero delle abitazioni dell'IPES da assegnare in locazione e dell'entità dei mezzi da destinare per l'anno 2009 ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed agli apolidi"*, riservando ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed agli apolidi una quota delle risorse complessive determinata sulla base di criteri e "pesi" diversi, rispetto a quelli previsti per i cittadini italiani e comunitari dalla legge provinciale appena citata. Il ricorrente lamentava il carattere discriminatorio della suddetta delibera e del rigetto dell'istanza di sussidio casa da lui presentata all'IPES, ed un tanto ai sensi dell'art. 43 comma 1 e 2 D.Lgs. 286/1998, dell'art. 40 comma 6 D.Lgs. 286/1998, del D.Lgs. 3 del 2007 recante norme di "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo", degli artt. 1 e 2 D.lgs. 215/2003 recante norme di "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persona indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica", dell'art. 6 Convenzione OIL 97 del 1949, ratificata in Italia con L. 1305 del 1952, dell'art. 13 Convenzione Europea sullo status giuridico dei Lavoratori Migranti sottoscritta a Strasburgo il 24 novembre 1977, ratificata dall'Italia con L.13 del 1995, dell'art. 34 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, dell'art. 2 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo



del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con L 176 del 1991, dell'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali o CEDU del 4 novembre 1950 e dell'art. 1 Protocollo 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 4 novembre 2000.

Con comparse di costituzione e risposta depositate il 4.11.2010 si costituivano in giudizio l'IPES e la Provincia Autonoma di Bolzano (anche per la Giunta come chiarito all'udienza dell'11.11.2010), contestando la giurisdizione del Tribunale ordinario, la competenza del giudice del lavoro, nonché la sussistenza di qualsiasi atto di discriminazione. L'Ipes formulava poi domanda di manleva nei confronti della Provincia Autonoma di Bolzano.

Con atto di intervento depositato il 10.11.2010 intervenivano in giudizio l'Associazione Porte Aperte – Offene Türen, Human Rights International, Associazione Volontarius, Fondazione Alexander Langer chiedendo l'accoglimento del ricorso.

All'udienza dell'11.11.2011, dopo aver ascoltato i procuratori delle parti e le parti presenti in udienza, il Tribunale si riservava la decisione

### **Motivi della decisione**

La domanda è fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.

#### Giurisdizione

Parte ricorrente ha dedotto la lesione del diritto alla parità di trattamento (cfr. Pag. 48 ricorso), nonché del diritto al sussidio casa, che altro non è che una *species* del più ampio diritto all'alloggio ed ha promosso un'azione civile ex art. 44 D.Lgs.286/1998, che appartiene – vista la chiara formulazione della legge - alla giurisdizione del giudice ordinario.

La giurisdizione sarebbe stata invece del Giudice Amministrativo ove il ricorrente avesse impugnato l'atto di rigetto della propria domanda di sussidio casa per asseriti errori commessi dall'Amministrazione nella valutazione dei requisiti per avervi accesso, ovvero nella quantificazione della somma spettante.

Competenza funzionale del magistrato del lavoro

L'art. 442 c.p.c. stabilisce che *"nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo"*.

Il sussidio casa fa parte del *genus* delle forme di assistenza obbligatoria e pertanto delle questioni che lo riguardano va investito il giudice del lavoro (per la sussistenza della competenza del giudice del lavoro si sono pronunciati in casi analoghi anche Tribunale di Udine 29.06.2010, Tribunale di Bergamo 27.11.2009, Corte d'Appello di Firenze 28.11.2008).

*Eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della L.P. 13 del 1998 come modificato dalla L.P. 9 del 2008 nella parte in cui per i benefici da esso considerati ed in particolare per il c.d. sussidio casa, attribuisce rilevanza non solo all'appartenenza od all'aggregazione ad un gruppo linguistico ma anche alla nazionalità, riservando ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea ovvero agli apolidi, seppur residenti di lungo periodo, un trattamento peggiorativo ovvero potenzialmente tale ad assoluta discrezione della Giunta Provinciale invece di prendere in considerazione il solo requisito del fabbisogno, nonché dell'art. 15 comma*

2 DPR 670 del 31.08.1972 per violazione degli art. 2, 3 10 comma 1 e 2, 11, 42, comma 2 e 47, comma 2, 117, comma 1 Costituzione.

A parte la dubbia compatibilità con il presente procedimento “accelerato” della rimessione di questioni di illegittimità innanzi alla Corte Costituzionale, lo scrivente ritiene che la questione sia manifestamente infondata, atteso che la norma in parola (L.9 del 13 ottobre 2008 di modifica dell’art. Art.5 L.P. 13 del 1998) non pone in essere alcuna discriminazione: da un lato infatti, per i cittadini “comunitari” stabilisce che i sussidi casa devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la consistenza ed il fabbisogno di ciascun gruppo e dall’altro, dispone per i “cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi” che la Giunta deliberi annualmente la quota di mezzi da destinare al sussidio casa, parimenti in proporzione alla media ponderata tra consistenza numerica e fabbisogno. Vale la pena di riportare per esteso la disposizione in questione: la L.13/1998 nell’attuale formulazione prevede per i cittadini comunitari che *“le abitazioni disponibili in tutto il territorio provinciale per l’assegnazione ai sensi dell’art. 94 e i fondi per gli interventi ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettere C), E1), E2), E3), E4), F1, F2, F3, F4), I e K, devono essere ripartiti tra i richiedenti dei tre gruppi linguistici in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, ed il fabbisogno di ciascun gruppo”* e prevede per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea e gli apolidi che *“con la deliberazione di approvazione del programma degli interventi di cui all’articolo 6 o con separato provvedimento la Giunta Provinciale determina annualmente il numero delle abitazioni in locazione dell’IPES e*

*l'entità dei mezzi da riservare ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi soggiornanti, al momento della presentazione della domanda, continuativamente e regolarmente da almeno cinque anni nel territorio provinciale e che abbiano svolto nel territorio provinciale un'attività lavorativa per almeno tre anni. Il numero delle abitazioni in locazione che può essere assegnato ai menzionati immigrati è determinato in proporzione alla media ponderata tra la loro consistenza numerica e il loro fabbisogno. La quota di mezzi per l'edilizia abitativa agevolata destinati all'acquisto, alla costruzione e al recupero di abitazioni per il fabbisogno abitativo primario nonché al sussidio casa è determinate secondo gli stessi criteri....".*

Da quanto sopra discende che in base alla citata legge provinciale, tanto per i cittadini comunitari, quanto per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi la quota di mezzi da destinare al sussidio casa deve essere determinata in proporzione alla media ponderata della consistenza numerica e del fabbisogno.

Non v'è quindi alcuna discriminazione: le risorse vanno ripartite tra i diversi gruppi (cittadini comunitari e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) in base alla media ponderata degli stessi fattori (consistenza numerica e fabbisogno).

Per quanto concerne poi la diversa questione, prospettata anch'essa in ricorso, della legittimità o meno della ripartizione ed assegnazione delle risorse in base all'appartenenza o aggregazione ad un gruppo linguistico, ritiene lo scrivente che la questione esuli dalla presente controversia e che il ricorrente non abbia interesse ad una pronuncia sul punto, atteso che non v'è allo stato alcuna norma che imponga al ricorrente ed ai cittadini

non UE di dichiarare la loro appartenenza o aggregazione ad un gruppo linguistico al fine dell'accesso al sussidio casa.

Istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 comma 1 e 2 TFUE alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea affinché la stessa accerti se la direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e la direttiva 2003/109/CE relative allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ostano ad una normative nazionale, quale quella contenuta nella L.P. 13 del 1998, come modificato dalla L.P. 9 del 2008 nella parte in cui per i benefici da esso considerati ed in particolare per il cd sussidio casa attribuisce rilevanza alla nazionalità ovvero alla dichiarazione di appartenenza o aggregazione linguistica riservando ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea ovvero agli apolidi, seppur residenti di lungo periodo o titolari di permesso di soggiorno da almeno due anni, un trattamento peggiorativo ovvero potenzialmente tale ad assoluta discrezione della Giunta Provinciale e se spetti al giudice nazionale disapplicare tale normativa nazionale anche nell'ambito di una controversia fra singoli.

Il discorso appena fatto per quanto concerne la dubbia compatibilità con il presente giudizio "accelerato" di una rimessione del giudizio alla Corte Costituzionale, nonché per quanto concerne l'infondatezza della questione di illegittimità costituzionale prospettata, non può non valere anche per quanto concerne l'eventuale rimessione degli atti alla Corte di Giustizia ovvero l'asserito conflitto della legge provinciale con i principi sanciti dalle direttive e dai trattati citati in ricorso.

Come già detto, la legge provinciale stabilisce che la quota di mezzi per il sussidio casa venga determinata tanto per i cittadini comunitari, quanto

per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi in proporzione alla media ponderata dei medesimi fattori: la consistenza numerica ed il fabbisogno.

Non v'è quindi alcuna discriminazione a livello normativo; non si pone il problema di una disapplicazione della normativa nazionale e non v'è quindi ragione per mandare gli atti alla Corte di Giustizia.

### Merito

Innanzitutto va precisato che il sussidio casa presenta il carattere di un vero e proprio diritto soggettivo in ragione dell'indicazione specifica dei requisiti necessari ad ottenerlo ed in assenza di qualunque spazio valutativo lasciato alla discrezionalità dell'IPES, cui compete esclusivamente la verifica dei requisiti e la determinazione/erogazione dei sussidi.

Tanto chiarito e premesso quanto sopra in linea generale sulla legittimità della Legge Provinciale 13/98, non ci si può esimere dal rilevare come sia stata la Giunta Provinciale con la deliberazione del 20.07.2009 n.1885 a porre in essere un comportamento produttivo di una discriminazione per motivi nazionali e come tale sanzionato dalla presente procedura.

Osservato infatti che per quanto concerne la determinazione degli stanziamenti per i cittadini comunitari a fronte del dettato della L.P.13/98 la quota di mezzi per il sussidio casa da destinare ai tre gruppi linguistici (tedesco, italiano e ladino) è stata effettuata in proporzione alla media ponderata della consistenza numerica di ciascun gruppo, cui è stato attribuito "peso" 1 e del fabbisogno, cui è stato parimenti attribuito "peso" 1 (cfr. Chiarimenti sul punto in udienza 11.11.2010), la Giunta – con la citata delibera - ha ritenuto di stabilire la quota di mezzi da attribuire ai

cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed agli apolidi si in proporzione alla media ponderata dei fattori consistenza numerica e fabbisogno, ma attribuendo non già l'identico "peso" di 1 ai predetti fattori, bensì il "peso" 5 alla consistenza numerica ed il peso 1 al fabbisogno (cfr delibera in cui la Giunta attribuisce ai due valori i seguenti pesi: *"5 per la consistenza numerica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi – vedi (A) nella tabella allegata alla presente deliberazione – perchè ci orienta al consolidamento e ad una migliore integrazione del gruppo stabilmente residente avvicinando il valore di più all'effettiva consistenza del gruppo; 1 per il fabbisogno – vedi (B) nella tabella allegata alla presente deliberazione – in quanto il dato non è molto rappresentativo, perchè non rispecchia l'effettivo fabbisogno ed è probabilmente soggetto a fluttuazione."*).

Con tale modo di operare la Giunta ha senza dubbio posto in essere un comportamento produttivo di discriminazione.

In base ai chiarimenti forniti dalle parti in udienza è infatti emerso che: in base ai criteri di cui alla delibera della Giunta la quota di mezzi che si è deliberato di stanziare per il sussidio casa e le altre agevolazioni edilizie per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi è stata pari al 7,89% [ (4,44% consistenza x 5 + 25,16% fabbisogno x 1) : 6], attribuendo invece ai valori della consistenza numerica e del fabbisogno il "peso" 1, come accade per i cittadini comunitari, la quota di stanziamenti per il sussidio casa e le agevolazioni edilizie per il suddetto gruppo sarebbe stata pari al 14,80% [ (4,44% consistenza x 1 + 25,16% fabbisogno x 1) : 2 ].

In termini economici ciò significa che a fronte di un totale di 140.000.000,00 euro destinati al sussidio casa e alle varie agevolazioni edilizie, invece di uno stanziamento per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e gli apolidi pari ad euro 10.200.000 (il 7,9%), avrebbe dovuto essere deliberato uno stanziamento pari ad euro 20.328.980,00 (il 14,8%).

Stando così le cose non vi è dubbio che nel caso di specie ricorra un'ipotesi di comportamento discriminatorio ex art. 43 D.Lgs 286/98, legittimante la presente azione ex art. 44:

- si tratta infatti di un comportamento che comporta una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sull'origine nazionale con l'effetto di compromettere il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo sociale (art. 43 comma 1 del D.Lgs 286/1998;
- si tratta di atti posti in essere nei confronti di un cittadino straniero che soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una nazionalità, lo discriminano ingiustamente (art. 43 comma 2 lettera a));
- si tratta di atto che impone illegittimamente condizioni più svantaggiose e di fatto impedisce l'accesso all'alloggio e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero appartenente ad una certa nazionalità (art. 43 comma 2 lettera c)).

La delibera della Giunta si pone inoltre in contrasto con quanto sancito:

- dall'art. 2 del D.Lgs 286/1998 che stabilisce in maniera chiara ed univoca che *"1. allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello*



*Stato Italiano sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.*

*2. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano (...)*

*5. allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”.*

- dall'art. 9 del D.Lgs 286/1998 che sancisce alla lettera c) il diritto dei cittadini di Paesi Terzi soggiornanti di lungo periodo in Italia ad “*usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica (...)*”;

- dall'art. 6 della Convenzione OIL n.97/1949 ratificata in Italia con Legge 1305 del 1952 ove viene sancito che:

*“Ogni Stato membro per il quale sia in vigore la presente convenzione si impegna ad applicare, senza discriminazione di nazionalità, razza, religione o sesso, agli immigranti che si trovano legalmente entro i limiti del suo territorio, un trattamento che non sia meno favorevole di quello che esso applica ai propri dipendenti in relazione alle seguenti materie: ...4) alloggio (...)*”;

- dall'art. 13 della Convenzione Europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti sottoscritta a Strasburgo il 24 novembre 1977 e ratificata dall'Italia con L.13 del 1995 ove alla rubrica "alloggio" si legge:

*"1. ciascuna parte contraente applicherà al lavoratore migrante in materia di alloggio e di affitto, un trattamento non meno favorevole di quello che si applica ai propri nazionali qualora detta materia sia regolata dalle sue disposizioni legislative e regolamentari (...)"*;

- dall'art. 34 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7.12.2000 quindi dalle istituzioni dell'Unione Europea il 12.12.2007 ove alla rubrica "Sicurezza sociale e assistenza sociale" si legge:

*"1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.*

*2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.*

*3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi nazionali"*;

- art. 14 della CEDU del 4.11.1950 e art. 1 Protocollo N.12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 4 novembre 2000, ove si dice a chiare lettere:

art. 14 *“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ad ogni altra condizione”*;

art. 1 *“Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od altra condizione.*

*Nessuno può costituire oggetto di una discriminazione da parte di qualsivoglia autorità pubblica che sia fondata segnatamente sui motive menzionati nel par. 1”.*

#### Quantificazione

Il ricorrente ha quindi pieno diritto ad ottenere il sussidio casa e l'IPES verrà condannato al pagamento, ovviamente in quanto si ritiene di poter fondatamente presumere che, ricalcolato lo stanziamento globale da erogare a favore dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi per l'anno 2009 nella misura del 14,8 % di 140.000.000,00.- euro, pari quindi ad euro 20.328.980,00.-, dedotte le somme già versate a questo gruppo a titolo di sussidio casa e tenuto conto delle domande valide di sussidio casa per il 2009 pervenute fino alla data del 25.05.2009 (data di

presentazione della domanda da parte del ricorrente), residui capienza per l'ammontare del sussidio casa spettante al ricorrente.

Chiesti chiarimenti in ordine all'ammontare del sussidio casa spettante astrattamente per il 2009 al ricorrente, la sig.ra Piccolo dell'IPES ha dichiarato che trattasi di un'importo mensile pari ad euro 361,04.-.

A fronte dei dati in possesso, lo scrivente ritiene di poter fondatamente presumere che alla data del 25.05.2009 se fossero stati stanziati 20.328.980,00.- euro, il ricorrente avrebbe avuto accesso al sussidio casa (il precedente stanziamento pari ad euro 10.200.000,00.- si era infatti esaurito a fine aprile e quindi in 4 mesi). Sul punto d'altro canto i convenuti non hanno preso specifica posizione, nonostante che solo essi fossero in possesso tra l'altro di tutti i dati necessari per effettuare un simile calcolo, comportamento che lascia intendere che la conclusione prospettata dal ricorrente e raggiunta dallo scrivente sia corretta.

#### Manleva

L'IPES ha formulato in comparsa di costituzione domanda di manleva nei confronti della Provincia, la domanda è fondata.

La legge impone all'IPES di erogare il sussidio casa secondo i dettami stabiliti dalla legge provinciale, ovvero nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea e di apolidi dalla delibera della Giunta provinciale, in concreto l'IPES (come sopra già chiarito) si limita a verificare la ricorrenza dei requisiti previsti per legge per l'accesso al sussidio casa ed alla determinazione ed erogazione della soma da corrispondere sempre e comunque nei limiti della capienza degli stanziamenti della Provincia secondo il principio del *prior in tempore potior in iure*.

Lo scrivente non ha ritenuto necessario provvedere ad uno spostamento dell'udienza per la chiamata in causa della Provincia in manleva, attesa da un lato la natura "accelerata" del presente procedimento, e considerato comunque che la memoria dell'IPES come quella della Provincia era stata depositata il 4.11.2010 e quindi in anticipo rispetto all'udienza tenutasi l'11.11.2010 con conseguente congruo lasso di tempo sufficiente alla difesa della Provincia per esprimere in udienza eventuali eccezioni ed opposizioni motivate sulla chiamata in manleva.

Di fatto in udienza la Provincia nulla ha motivato in ordine alla propria formale opposizione alla domanda di condanna in manleva formulata dall'IPES.

Stante l'assenza di discrezionalità in capo all'IPES in merito alla determinazione degli stanziamenti della Provincia per il sussidio casa, si ritiene fondata la domanda di manleva formulata.

#### Conclusioni

A fronte delle domande formulate dal ricorrente in ricorso, dell'art. 44 d.lgs. 286/86 e della motivazione della presente ordinanza per come sin qui esposta, si ritiene che possano trovare accoglimento le domande volte:

- all'accertamento della natura discriminatoria della delibera della Giunta 1885/2009 e del provvedimento di rigetto da parte dell'IPES della domanda di sussidio casa per il 2009;
- ad ordnare all'IPES ed alla Provincia di cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del ricorrente provvedendo alla corresponsione del sussidio casa oltre accessori di legge dalla domanda al saldo.

Non si ritiene invece di dover ordinare la riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori istanze di sussidio casa per il 2009, vuoi perchè il ricorrente l'aveva presentata, vuoi perchè non sussiste un provvedimento che

abbia chiuso ante tempus i termini per il deposito delle domande del 2009 per dichiarato esaurimento dei fondi.

Non si ritiene nemmeno di dover dare pubblicità al provvedimento, atteso che riguarda solo il ricorrente e nulla vieta comunque ai convenuti di astenersi pro futuro dal tenere il comportamento in questa sede condannato, nè di provvedere al ripristino della corretta situazione per il passato, rendendo superflua la diffusione della decisione.

Viene rigettata anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, non sufficientemente allegato e provato.

.-.-.

Per quanto concerne la regolamentazione delle spese, esse seguono la regola della soccombenza e vanno pertanto poste in solido a carico delle convenute anche con riferimento alla posizione dei terzi intervenuti volontariamente (sul punto Cass. Sez. III 17.07.2003 n.11202: “L’interventore adesivo diventa parte del giudizio con la conseguenza che l’attore, in caso di soccombenza, ben può essere condannato a rifondergli le spese di giudizio”)

**p.q.m.**

Il giudice del lavoro,

accerta e dichiara

il carattere discriminatorio della Deliberazione n.1885 del 20.07.2009 emessa dalla Giunta della Provincia Autonoma di Bolzano e del Provvedimento di rigetto della domanda di “sussidio casa” comunicata al ricorrente dall’IPES con lettera del 22.03.2010;

ordina

all’IPES ed alla Provincia Autonoma di Bolzano nonché alla Giunta Provinciale di cessare la condotta discriminatoria posta in essere nei confronti del signor

N.N. provvedendo alla corresponsione nei confronti del medesimo del “sussidio casa” richiesto e dovuto con gli accessori di legge dalla domanda al saldo;

condanna

l'IPES a pagare al signor N.N. la somma di euro 361,04 mensili con decorrenza maggio 2009 a titolo di “sussidio casa” per l'anno 2009, oltre accessori di legge dalla domanda al saldo;

dichiara

che la Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a manlevare e tenere indenne il convenuto IPES dalle domande svolte dal ricorrente e condanna conseguentemente la Provincia Autonoma a rimborsare al convenuto IPES quanto l'ente è stato condannato a pagare al ricorrente a titolo di “sussidio casa”;

condanna

i convenuti in solido all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente, spese che liquida in complessivi euro 3.100,00.- di cui euro 1.500,00 per onorari, oltre a spese generali, iva e CPA, da distrarre a favore degli avv.ti Pinton e Simonato anticipatari; condanna i convenuti in solido all'integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dalle parti intervenute, spese che liquida in complessivi euro 1.500,00 di cui euro 700,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.

Bolzano, 16 novembre 2010

Il Cancelliere

Il Giudice del Lavoro

(dr. Eliana Marchesini)